



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE PER RICHIEDERE IL
CREDITO DI IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO SUL REDDITO DI
LAVORO DIPENDENTE**

- Sentenza del 18/03/2026, n. 608 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Astegiano
- Rel. Astegiano

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 494 LAVORO DIPENDENTE - IN
GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE -
IN GENERE

Imposta sui redditi delle persone fisiche - Reddito di lavoro dipendente
all'estero - Credito d'imposta - Prescrizione - Termine decennale.

Massima

In tema di redditi di lavoro dipendente, il credito per le imposte assolte all'estero spetta anche se non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui il reddito è stato prodotto, poiché l'art. 165, comma 4, del T.U.I.R. non prevede alcun termine decadenziale, con la conseguenza che tale credito può essere fatto valere anche successivamente, purché entro il termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato l'appello dell'Ufficio fondato sulla esposizione, asseritamente tardiva, del credito maturato nel 2013 per imposte versate all'estero, nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018).

Rif. Normativi

D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165

Conformi

- Cass. civ., Sez. 5, n. 10642 del 23/04/2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cass. civ., Sez. 5, n. 9671 del 13/04/2025

Anno pubb.

- 2026